



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 03/09/2025

Numero Registro Dipartimento 1536

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12417 DEL 03/09/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE DI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "ANTICA FARMACIA NAPOLI S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI POLISTENA (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore *“Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 7111 dell'1 ottobre 1982, si è provveduto a riconoscere la titolarità della 2^a sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC), ubicata in piazza della Repubblica, in capo al dott.ssa Napoli Renata, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale;
- dalla documentazione in atti risulta che in data 10 aprile 2020 è deceduta la dott.ssa Napoli Renata, già titolare, dell'omonima sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC) sita in piazza della Repubblica, in virtù di decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 7111 dell'1 ottobre 1982;
- l'eredità della defunta farmacista, non essendovi disposizioni testamentarie, si è devoluta per successione legittima a favore della sorella, sig.ra Napoli Wanda, unica erede legittima della *de cuius*;
- nell'asse ereditario risultava ricompresa la proprietà della azienda denominata "*Dott.ssa Napoli Renata*", con sede nel Comune di Polistena (RC), Piazza della Repubblica snc, avente ad oggetto l'attività di farmacia, già esercitata in forma di impresa individuale in virtù del decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 7111 dell'1 ottobre 1982;
- con istanza datata 15 aprile 2020 in atti al prot. n. 138752 del 20 aprile 2020, la sig.ra Napoli Wanda, sorella della *de cuius*, in qualità di unica erede legittima della defunta dott.ssa Napoli Renata, ha chiesto alla Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 7, comma 10, della legge 8 novembre 1991, n. 362 l'autorizzazione alla gestione provvisoria della sopracitata farmacia, sotto la direzione tecnica del dott. Nardi Raffaele, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- il dott. Raffaele Nardi, iscritto regolarmente all'ordine dei farmacisti della Provincia di Reggio Calabria sin dal 16 febbraio 2010 con il numero 1679 è stato nominato direttore tecnico responsabile della suddetta farmacia dall'ASP di Reggio Calabria con atto dirigenziale n. 416 del 28 aprile 2020, rettificato per errore materiale con atto dirigenziale n. 510 del 19 maggio 2020;
- con decreto dirigenziale n. 5911 del 28 maggio 2020 si è provveduto ad autorizzare la sig.ra Napoli Wanda, nella sua qualità di erede legittimo della defunta dott.ssa Napoli Renata, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC) sita alla piazza della Repubblica snc, già di titolarità della *de cuius*, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente;
- in forza del suddetto provvedimento l'unico erede legittimo ha continuato l'attività di farmacia in forma di impresa individuale, con la denominazione "*Farmacia Erede Dottoressa Napoli Renata di Napoli Wanda*" (Partita IVA 02191220488), sotto la direzione tecnica del dott. Nardi Raffaele, farmacista iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia da parte degli eredi del titolare deceduto, - ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e dell'art. 7, comma 10, della legge 8 novembre 1991, n. 362 – è pari a sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs31/10/1990 n. 346 e ss.mm.ii. (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art.1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>, per cui in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di apertura della successione;
- la dichiarazione di successione in morte della dott.ssa Napoli Renata è stata presentata per via telematica presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 8 ottobre 2020 e registrata al n. 342853 vol. 88888;
- il giorno 10 luglio 2020, in Polistena (RC), con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata a rogito notaio dott. Vittorio Pasquale, Repertorio n. 24.791, Raccolta n. 12.030, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 21 luglio 2020 al n. 1493 Serie 1T le sig.re Cipri Maria e Saccomanno Letizia, hanno costituito una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Polistena (RC) – Piazza della Repubblica n. 6 e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- il capitale sociale della società "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", determinato in euro 100.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti in parti uguali fra loro, mediante conferimenti in denaro, come di seguito dettagliato:
 - Cipri Maria, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
 - Saccomanno Letizia, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00, pari al 50% del capitale sociale;
- il giorno 22 ottobre 2020, in Gioia Tauro (RC), con atto pubblico di cessione di azienda-farmacia a rogito notaio dott.ssa Sonia Tullia Barbaro, Repertorio n. 801, Raccolta n. 411, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 30 ottobre 2020 al n. 2433 Serie 1T, la dott.ssa Napoli Wanda, ha venduto alla società "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC) nonché la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, esercente l'attività di farmacia ed avente sede nel Comune di Polistena, Piazza della Repubblica snc, il cui esercizio provvisorio in forma di impresa individuale sotto la denominazione "*Farmacia Erede Dottoressa Napoli Renata di Napoli Wanda*" è stato autorizzato con il sopracitato decreto dirigenziale n. 5911 del 28 maggio 2020;
- l'atto pubblico di cessione di azienda-farmacia risultava sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società cessionaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- con decreto dirigenziale n. 214 del 14 gennaio 2021 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa sita in Piazza della Repubblica snc, già di titolarità della defunta dott.ssa Renata Napoli, dalla gestione ereditaria autorizzata con decreto dirigenziale n. 5911 del 28 maggio 2020 in capo alla società a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione sociale "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*" (P. IVA 03133430805), avente già quali unici soci la sig.ra Cipri Maria e la sig.ra Saccomanno Letizia, sotto la direzione tecnica del dott. Nardi Raffaele, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- con nota dell'11 luglio 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, la dott.ssa De Nuccio Iliana, in qualità amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Polistena (RC), Piazza della Repubblica n. 6, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società a responsabilità limitata, come in appresso meglio dettagliato;
- il giorno 12 ottobre 2024, in Oppido Mamertina (RC), con atto pubblico costitutivo di società a responsabilità limitata a rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi, Repertorio n. 37.964, Raccolta n. 15.102, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 16 ottobre 2024 al n. 3164 Serie 1T, la sig.ra Saccomanno Letizia ha costituito la società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "*DESA S.r.l.*";
- il capitale sociale della società "*DESA S.r.l.*", determinato in euro 200.000,00, risulta totalmente assunto e sottoscritto dall'unico socio, sig.ra Saccomanno Letizia; la suddetta sottoscrizione è stata liberata quanto ad euro 150.000,00 mediante conferimento in denaro e quanto ad euro 50.000,00, interamente in natura mediante contestuale conferimento della quota di partecipazione sociale pari ad euro 50.000,00 dalla stessa detenuta nella società "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*";
- il giorno 13 marzo 2025, in Polistena (RC), con atto pubblico di cessione di quota sociale a rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi, Repertorio n. 38.203, Raccolta n. 15.285, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 1 aprile 2025 al n. 1126 Serie 1T, la sig.ra Cipri Maria - rappresentata in atto in forza di procura speciale a rogito notaio dott.ssa Sonia Tullia Barbaro Repertorio n. 3242 del 10 marzo 2025 - ha ceduto alla società "*DESA S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", del valore nominale di euro 50.000,00;

- a seguito e per effetto del conferimento dell'intera quota di partecipazione già detenuta dalla sig.ra Saccomanno Letizia - di cui all'atto pubblico costitutivo della società a responsabilità limitata denominata "DESA S.r.l.", a rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi, Repertorio n. 37.964 del 12 ottobre 2024, nonché della cessione dell'intera quota di partecipazione già detenuta dalla sig.ra Cipri Maria - di cui all'atto pubblico di cessione di quota sociale a rogito notaio dott.ssa Maria Tripodi, Repertorio n. 38.203 del 13 marzo 2025 – la società "Antica Farmacia Napoli S.r.l." è divenuta società a responsabilità limitata unipersonale, atteso che il capitale sociale di euro 100.000,00, all'attualità, risulta interamente assunto e sottoscritto dal socio unico società "DESA S.r.l.";

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "Antica Farmacia Napoli S.r.l.", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata al dott. Nardi Raffaele, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie", in cui si osserva: "(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC dell'11 luglio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, res ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla sig.ra Saccomanno Letizia, unico socio della società "DESA S.r.l.", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "Antica Farmacia Napoli S.r.l.", attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla sig.ra Saccomanno Letizia, unico socio della società "DESA S.r.l.", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "Antica Farmacia Napoli S.r.l.", attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla sig.ra Saccomanno Letizia, unico socio della società "DESA S.r.l.", a sua volta unico socio della società titolare di sede farmaceutica corrente sotto la denominazione "Antica Farmacia Napoli S.r.l.", attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0078997_20250710 del 10/07/2025, relativa alla società "Antica Farmacia Napoli S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società avente denominazione sociale "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Polistena (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Piazza della Repubblica n. 6 (P. IVA 03133430805) in virtù del decreto dirigenziale n. 214 del 14 gennaio 2021, avente all'attualità quale unico socio la società "*DESA S.r.l.*", sotto la direzione tecnica del dott. Nardi Raffaele, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0078997_20250710 del 10/07/2025, relativa alla società "*Antica Farmacia Napoli S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Polistena (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)